



2013/08.09/000118-02
DIRA41000 - 2016/646

**SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO E TRASPORTI
UFFICIO V.I.A.**

Oggetto: D.LGS. 152/2006 E S.M.I. - L.R. 40/1998 E S.M.I..
PROGETTO DI IMPIANTO IDROELETTRICO SUI RII INFERNOTTO E ROCCA NERA NEI
COMUNI DI BAGNOLO PIEMONTE E BARGE (POTENZA SUPERIORE A 1000 KW DI PICCO).
PROPONENTE: MALINGRI S.R.L., VIA PALAZZO N. 23, 12031 - BAGNOLO PIEMONTE.
GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE E DINIEGO DI CONCESSIONE DI
DERIVAZIONE D'ACQUA AD USO ENERGETICO EX D.P.G.R. 29.06.2003, N. 10/R E S.M.I.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista:

- l'istanza in data 16.07.2014 con prot. n. 71552 del Sig. Oreglia D'Isola Saverio, Amministratore della Malingri s.r.l., Via Palazzo n. 23, 12031 – BAGNOLO PIEMONTE, intesa ad ottenere la pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi degli artt. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 della L. R.40/98 e s.m.i., e contestuale concessione a derivare ex D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R aggiornato con il Regolamento regionale 1/R/2014, completa dei relativi allegati, in merito al progetto in oggetto esplicitato.

Premesso che:

Malingri S.r.l. ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte", pubblicato in data 16.07.2014 e sul BURP n. 33 del 14.08.2014 nonché sul sito web della Provincia è stato pubblicato il comunicato di avvio del relativo procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale a far data dal 01 agosto 2014.

L'intervento in oggetto, che rientra nella categoria progettuale n. 41 dell'allegato B2 alla L.R. 40/98 e s.m.i., prevede la realizzazione di due impianti idroelettrici in serie, compresi tra le quote 1.185 e 612 m s.l.m., per una lunghezza complessiva di circa 5.000 metri.

Il primo impianto utilizza la risorsa idrica proveniente da una prima opera di presa sul rio Rocca Nera, situata nei pressi della confluenza dello stesso con il rio Selassa, alcune centinaia di metri a valle delle Cave di pietra Perrone.

La condotta forzata è di 1,5 km circa e ricalca sostanzialmente quello delle piste forestali e delle strade vicinali, con eccezione di alcuni tratti interpoderali e con due attraversamenti in subalveo, sui rii Rocca Nera ed Infernotto. L'edificio di centrale di questo primo impianto sorge in sponda sinistra del rio Infernotto. L'edificio risulta parzialmente interrato ed è costituito da due piani: al primo piano sono ospitati la turbina e le apparecchiature elettro-meccaniche di controllo, mentre al piano inferiore, in cui avviene lo scarico dell'acqua turbinata, viene realizzata la vasca di sedimentazione e carico del secondo impianto. Si tratta, pertanto, di un impianto idroelettrico in serie.

Il secondo impianto, dunque, utilizza le acque scaricate dal primo impianto insieme a quelle provenienti da una seconda opera di presa sul rio Infernotto.

Anche in questo caso il progetto prevede la realizzazione di una traversa, con rilascio del DMV tramite luce a battente e con canale interrato di trasporto verso le vasche di sedimentazione e di carico.

Il percorso della condotta ricalca quello delle piste forestali e delle strade vicinali, prima di ricalcare il percorso della condotta irrigua e del canale irriguo di derivazione dal rio Infernotto. La condotta forzata è di circa 3,5 km e risulta interrata.

L'edificio di centrale sorge ancora in sponda sinistra del rio Infernotto, in prossimità della strada del Ponte dell'Ula, dalla quale avviene anche l'accesso all'edificio, che risulta parzialmente interrato.

La restituzione avviene tramite una tubazione di scarico: una parte della portata utilizzata dall'impianto viene restituita all'interno del canale Lissarda, nelle vicinanze della centrale, mentre la parte restante viene scaricata nel rio Infernotto.

Riguardo all'allacciamento alla rete elettrica il locale di consegna della centrale verrà allacciato tramite un cavidotto interrato di circa 300 m alla linea in media tensione esistente che arriva nei pressi di C.na Borga in Comune di Barge. L'elettrodotta, a partire dalla centrale in progetto, viene posato a fianco della condotta forzata per un tratto di circa 80 m, per poi seguire il tracciato di una linea aerea esistente fino al punto di consegna. La potenza nominale dell'impianto di produzione è 1260 kW.

Si riassumono sinteticamente i dati dell'impianto:

MALINGRI	Preso Rio Rocca Nera	Preso Rio Infernotto	Impianto totale
Portata max prelevata	250 l/s	150 l/s	400 l/s
Portata media derivata	48 l/s	22 l/s	70 l/s
Portata minim derivata			25 l/s
Portata media naturale	103,5 l/s	63,49 l/s	
Percentuale di sfruttamento	46,3 %	34,6%	
DMV rilasciato	50 l/s	50 l/s	
Quota opere di presa	1.185 m	1025 m	
Quota restituzione	1025 m	612 m	
Condotta forzata	1500 m	3500 m	5000 m
Diametro condotta	350 mm	450mm	
Salto nominale	156,33 m	365,63 m	
Scala risalita ittiofauna	Non prevista	Non prevista	
Potenza nominale	73 kw	252 kw	325.06 kw
Potenza installata			1259 kw
Producibilità annua	449.1 Mwh	1.489 Mwh	1.938,1 MWh

Durante il periodo di messa a disposizione del pubblico, nei termini stabiliti all'art. 14, comma 1, lett. b) L.R. 40/98 e s.m.i., sono pervenute osservazioni pubbliche, conservate agli atti del procedimento dove sono integralmente consultabili:

- nota prot. di ricevimento n. 88531 del 16.09.2014 da parte di Legambiente;
- nota prot. di ricevimento n. 87498 del 12.09.2014 da parte della Società Pescatori di Barge;
- opposizione pubblica da parte del Sig. Claudio Re di cui alla nota prot. n. 116036 del 02.12.2014.

Il giorno 12 luglio 2016 si é riunita, in sede istruttoria, la 1^a Conferenza di Servizi, nel corso della quale, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stato dato atto dei pareri pervenuti nel corso del procedimento, ossia i seguenti che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale:

- 1) **parere negativo** circa la pronuncia di **compatibilità ambientale nonché ai fini del rilascio della concessione a derivare ex D.P.G.R. 29.06.2003, n. 10/R e s.m.i.**, reso in Conferenza da parte del **Dirigente del Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio**, con le motivazioni dettagliate nell'Istruttoria Tecnica in allegato (**ALLEGATO 1**).
- 2) L'**Autorità di Bacino del Fiume Po**, con nota pervenuta il 14.10.2014 prot. n. 98152, ha subordinato il proprio parere vincolante positivo alle prescrizioni di cui alla suddetta nota la cui copia si allega al presente provvedimento (**ALLEGATO 2**).
- 3) Contributo tecnico scientifico di **ARPA – Dipartimentale di Cuneo** con nota prot. ric. n. 53707 del 12.07.2016 (**ALLEGATO 3**).
- 4) Parere favorevole ai fini del rilascio dell'Autorizzazione ex RD 523/1904 e s.m.i. formulato da parte della **Regione Piemonte – Settore Tecnico Regionale** di cui alla nota prot. n. 43117 del 06.06.2016.
- 5) Il **Settore Tecnico Regionale di Cuneo** si è espresso con le seguenti note:

- nota prot. n. 43117 del 06.06.2016 con cui esprime parere favorevole alla realizzazione dell'opera in oggetto ai fini del rilascio dell'autorizzazione ex R.D. 523/1904 e s.m.i. con la seguente prescrizione:
 - "qualora la ditta Aimar Adriano risultasse assegnataria di concessione, nella fase successiva di autorizzazione ai sensi del R.D. 523/1904 si dovrà approfondire l'intervento di miglioramento della briglia e la verifica strutturale/geotecnica"
 - nota prot. n. 53674 del 12.07.2016 di richiesta atti integrativi a fini del rilascio dell'autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i. e D. Lgs. 227/2001 e s.m.i. (**ALLEGATO 4**).
- 6) Nota prot. n. 24808 del 04.04.2016 del Comando Regione Militare - di comunicazione del nulla osta demaniale.
- 7) Nulla osta relativamente ai soli aspetti demaniali formalizzato da parte dell'Aeronautica Militare con nota prot. n. 90677 del 23.09.2014.
- 8) Positiva valutazione dell'intervento di ENEL Distribuzione S.p.A., espresso con nota prot. di ric. n. 48137 del 23.06.2016.
- 9) Parere favorevole da parte del **Comune di Bagnolo Piemonte** sotto l'aspetto urbanistico - edilizio e paesaggistico, formalizzato con nota prot. n. 24912 del 04.04.2016. (**ALLEGATO 5**)
- Comunicazione da parte del **Comune di Bagnolo Piemonte** di cui alla nota prot. n. 119246 del 12.12.2014 nella quale richiede che venga presa in seria considerazione dall'Amministrazione provinciale la segnalazione presentata dal Consorzio Irriguo San Maurizio, in particolare che vengano salvaguardate le derivazioni che alimentano l'invaso della Diga di Rossana in Comune di Bagnolo Piemonte in quanto unica risorsa che garantisce adeguata produttività dell'attività agricola insediata sul territorio servito. Nel caso in cui non si riuscisse ad alimentare l'invaso della diga vi sarebbero gravi ripercussioni sull'economia agricola locale per la mancanza dell'irrigazione delle coltivazioni presenti.
- 10) nota prot. n. 52573 del 08.07.2016 di richiesta atti integrativi a fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex D. Lgs. 42/2004 da parte del **Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio (ALLEGATO 6)**

Nell'ambito della suddetta Conferenza, sulla base dell'esito dell'istruttoria del progetto svolta dall'autorità competente rispetto alla sua compatibilità con gli obiettivi di tutela quali-quantitativa delle acque dei Rii Infernotto e Rocca Nera e del loro bacino idrografico, nonché con riguardo alla sussistenza di rischio potenziale di deterioramento dello stato dei corpi idrici interessati dalle derivazioni e di alterazione degli habitat connessi, sono risultati elementi ostativi sia per formulare giudizio positivo di compatibilità ambientale sia per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico ex D.P.G.R. 29.06.2003, n. 10/R e s.m.i. in relazione al progetto in esame. Detti elementi ostativi, non superabili con prescrizioni, sono ampiamente e diffusamente illustrati ed argomentati nell' **ALLEGATO 1**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Come stabilito dall'art. 14 quater della legge 241/1990 e s.m.i., nella medesima riunione, sono state fornite le seguenti indicazioni di modifica progettuale necessaria ai fini dell'assenso:

"andrà ricercata una soluzione progettuale che superi le criticità evidenziate nei paragrafi: Applicazione Linea Guida DIRETTIVA DERIVAZIONI (stralcio della parte di progetto riguardante il Rio Rocca Nera ed il Comba Bassa Muletta ed ulteriori approfondimenti per la valutazione dell'impatto sulle componenti chimico-fisica e biologica da effettuarsi con adeguate metodologie, per la parte di prelievo relativa all'Infernotto-Ghiandone) e RAPPORTO TRA ENERGIA PRODUCIBILE E TRATTO SOTTESO (incremento di energia producibile specifica (MWh/m) da fonte rinnovabile) o in alternativa prevedere la rilocalizzazione in contesti meno impattati. Il nuovo progetto dovrà in ogni caso fornire le adeguate garanzie di compatibilità con gli obiettivi di tutela quali-quantitativa del corpo idrico previsti dalla normativa vigente..."

Come disposto dall'art. 10 bis L 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., con nota provinciale prot. n. 55022 del 18.07.2016, sono stati comunicati al proponente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, così come riferiti nel corso della Conferenza del 12 luglio 2016, informandolo altresì del diritto di

presentare le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi medesimi.

Entro il termine assegnato Malingri S.r.l., con nota pervenuta in data 29.07.2016 con prot. n. 58391 (**ALLEGATO 7**) ha depositato le proprie osservazioni circa i motivi ostativi formulati; l'allegato predetto costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i., dalla data di ricezione delle osservazioni predette, rideducono per intero i termini del procedimento.

Relativamente a quanto osservato da parte del proponente con la succitata nota, l'Autorità competente ha controdedotto come segue.

OSSERVAZIONI ESPRESSE DALL'UFFICIO ACQUE

Considerazioni in merito alla Direttiva Derivazioni e in merito all'applicabilità della Direttiva al caso specifico

La Provincia non ha applicato retroattivamente la DIRETTIVA DERIVAZIONI, ma, come indicato nel paragrafo "APPLICAZIONE LINEA GUIDA DIRETTIVA DERIVAZIONI" del parere espresso in conferenza, per le motivazioni ivi indicate, ha ritenuto di utilizzare come "**linea guida a supporto della valutazione di compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi del PdGPO vigente**" la **DIRETTIVA DERIVAZIONI** al fine di applicare la **migliore conoscenza tecnica attualmente disponibile** per la verifica della compatibilità con il PdGPO e con gli Elaborati 2 e 7 del medesimo.

Si osserva che la stessa Autorità di bacino del fiume Po ha affermato che "*la Direttiva Derivazioni risponde alla necessità di compiere valutazioni rispettose dell'art. 12bis del Testo Unico sulle acque, così come modificato dall'art. 96, c. 3, del D. Lgs. 152/2006*" evidenziando "*l'opportunità della sua applicazione anche alle istanze ancora in corso*".

L'intervento in oggetto non è stato, tra l'altro, sottoposto ad alcuna fase di verifica di assoggettabilità a VIA. Non sussiste, quindi, alcun esito valutativo concernente il progetto, adottato antecedentemente all'entrata in vigore della Direttiva Derivazioni.

Non solo, l'**Autorità di Bacino del Fiume Po**, già con la nota prot. n. 7180/4.1 del 13.10.2014 (**ALLEGATO 2**) – in vigenza, quindi del precedente PdGPO - **ha subordinato il proprio parere vincolante positivo** (rilasciato - ai sensi dell'art. 96, comma 1 del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. - art. 7, comma 2 del R.D. 11.12.1933, n. 1775 e s.m.i. - in ordine 'alla compatibilità dell'utilizzazione con le previsioni del Piano di Tutela ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico') **alla previa verifica della garanzia che la derivazione in oggetto sia ininfluente e compatibile con il raggiungimento dello stato qualitativo previsto dagli obiettivi fissati dal Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po e dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte.**

Per il **Principio di Precauzione** (che si procederà nel seguito a meglio esplicitare), viste le criticità rilevate ed il rischio rilevante, tale verifica non può essere rimandata alla fase post operam; la stessa AdBPo nel PdGPO e nella Direttiva Derivazioni indica che le valutazioni ex post vengono effettuate solo per gli impianti realizzati che hanno superato la "*valutazione da esprimere in sede istruttoria (ex ante) relativa alla compatibilità dell'impianto e del prelievo rispetto alla pianificazione, allo stato e agli obiettivi di qualità del corpo idrico*".

Nelle premesse della medesima nota (ALLEGATO 2) viene altresì rammentato che "*le Amministrazioni e gli Enti pubblici cui sono attribuite competenze in materia **non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attività** di trasformazione del territorio che siano in contrasto con gli elaborati di detto piano (Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po)" e che "il rilascio del provvedimento finale di concessione da parte delle P.A. concedenti è comunque subordinato al rispetto del fondamentale principio di **non deterioramento del corpo idrico**".*

Vale la pena riscontrare, tra l'altro, che la stessa **Autorità di Bacino del Fiume Po**, con nota prot. n. 4268 del 13.07.2016, riferibile a progetto facente parte del medesimo procedimento unificato, (quello presentato da S.E.V.I. s.r.l.), ha avuto modo di indicare quanto segue:

"Si raccomanda inoltre, ai fini di una compiuta valutazione di compatibilità dell'istanza in oggetto con il Piano di Gestione, di effettuare comunque una valutazione della stessa utilizzando, come linea guida, l'allegato 1 della Direttiva Derivazioni. I criteri della Direttiva Derivazioni, devono essere considerati un valido supporto per gli aspetti decisionali riguardanti l'iter istruttoria anche

con riguardo alle istanze presentate in data precedente all'adozione dell'Aggiornamento del PdGPO, a mente degli obblighi sanciti dalla Direttiva 2000/60/CE e recepiti nella legislazione nazionale, nonché in coerenza con l'esigenza di dare attuazione al principio di precauzione come stabilito dall'Art. 301 del D.Lvo 152/06".

- Proprio in virtù del **principio Tempus regit actum**, invocato dal proponente, ogni atto (nel presente caso la decisione finale in ordine al rilascio della concessione ed alla compatibilità ambientale del progetto) deve trovare il proprio regime giuridico di riferimento nella disciplina in vigore nel tempo in cui viene posto in essere. Del resto secondo consolidati principi ***“la corretta applicazione del tempus regit actum comporta che l'amministrazione debba tener conto anche delle modifiche normative intervenute durante l'iter procedimentale, non potendo considerare l'assetto “cristallizzato” una volta per tutte alla data dell'atto che vi ha dato avvio”*** (Cons Stato Sez. IV, 04112011, n. 5854).
- Conseguentemente la legittimità del provvedimento adottato al termine di un procedimento ad istanza di parte va valutata con riferimento alle norme vigenti al tempo in cui è stato adottato il provvedimento finale e non a quello della presentazione dell'istanza (Cons Stato Sez. VI, 12102011, n. 5515; Cons Stato Sez. IV, 15092011, n. 5154).
- In riferimento a quanto espresso circa il **senso della locuzione “a supporto”**, si osserva ad ogni buon conto, che l'applicazione della Linea Guida “direttiva derivazioni”, non è stato l'unico motivo dell'esito istruttorio negativo.

Già nel Provvedimento Dirigenziale n. 50 del 05.12.2013 - emanato ben prima dell'aggiornamento del PdGPO – con il quale il progetto è stato **assoggettato alla procedura di VIA** di cui alla L.R. 40/1998 e s.m.i., tra le motivazioni è indicato che: ***“la sottrazione d'acqua dai rii Infernotto e Rocca Nera, pari a circa il 64%, il delicato equilibrio idrogeologico che connota il contesto interessato dalle opere in progetto (area di esondazione a pericolosità molto elevata Ee ed area di frana attiva Fa), il consumo di suolo e la sottrazione di vegetazione per la costruzione della camera di carico, della centrale idroelettrica e per la posa della condotta forzata, potranno comportare a carico dell'ambiente interferite negative ricadute, anche significative, sulle diverse componenti ambientali coinvolte”***.

In particolare, per quanto riguarda la componente “Acqua”, nel Provvedimento viene esplicitato come ***“Entrambi i corsi d'acqua in esame sono caratterizzati da ridotte disponibilità idriche e per il rio Rocca Nera si evidenzia come la sottrazione d'acqua sia di carattere irreversibile, poiché la portata derivata non viene restituita, bensì convogliata nella vasca di carico e nuovamente turbinata nella seconda centrale, con scarico nel rio Infernotto, 5 km più a valle della presa sul rio Rocca Nera”***.

- Richiamato quanto già indicato nel parere dell'ufficio Acque e quanto espresso a Verbale dal medesimo ufficio, si ribadisce il concetto di **principio di precauzione**, meglio esplicitandolo a smentita delle affermazioni circa la genericità nell'invocazione del medesimo.

Premesso che il principio di precauzione può essere invocato quando gli effetti potenzialmente pericolosi di un fenomeno sono stati identificati tramite una valutazione scientifica ed obiettiva, allorché detta valutazione non consenta di determinare il rischio con sufficiente certezza.

Il ricorso a tale principio si iscrive nel quadro generale dell'analisi del rischio (comprensiva della valutazione del rischio, della gestione del rischio e della comunicazione del rischio) e, più precisamente, nel quadro della gestione del rischio che corrisponde alla presa di decisione.

Il ricorso al medesimo è giustificato allorché ricorrano tre condizioni: l'identificazione degli effetti potenzialmente negativi, la valutazione dei dati scientifici disponibili e l'ampiezza dell'incertezza scientifica.

La Provincia di Cuneo, nell'attuale condizione di non sussistenza di certezze scientifiche assolute sui reali pericoli correlati agli interventi ha effettuato con un'attendibilità scientificamente significativa un'analisi del rischio e delle ricadute potenziali derivanti dai progetti utilizzando come ***“linea guida a supporto della valutazione di compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi del PdGPO vigente”*** la ***“DIRETTIVA DERIVAZIONI”*** strumento che rappresenta elemento di migliore conoscenza tecnica attualmente disponibile per la verifica della compatibilità con il PdGPO e con gli Elaborati 2 e 7 del medesimo.

L'utilizzo di tale strumento valutativo è stato effettuato tenendo conto in particolare:

- della Deliberazione n. 8 del 17.12.2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po - con cui è stata adottata la **“Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico Padano”** (Direttiva Derivazioni) -, la quale indica che dalla data di pubblicazione sul sito web dell'AdBPo la Direttiva *“si applica a tutte le istanze di nuova derivazione e di rinnovo”* (art. 5). L'art. 7 di tale deliberazione, in particolare, specifica che **“Per le istanze in corso di istruttoria alla data di adozione, la Direttiva assume il valore di linea guida a supporto della valutazione di compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi del PdGPO vigente”**;
- dei **“Criteri di applicazione”** trasmessi con nota dell'Autorità di Bacino prot. n. 354/5.2 del 25.01.2016 ove si ribadisce l'applicabilità della Direttiva alle istanze in corso di istruttoria. Sulla scorta di tale analisi la Provincia è giunta per l'appunto a ritenere, con grado di rischio specifico rilevante, che la realizzazione degli interventi proposti sul sito in questione, sia idonea a determinare effetti deteriori sulla qualità ambientale del corpo idrico. La comunicazione del rischio è avvenuta tramite la fase partecipativa della Conferenza di Servizi, mediante la quale i risultati della valutazione scientifica e della valutazione del rischio sono stati resi pubblici a tutte le parti in causa che hanno così avuto possibilità di partecipare allo studio delle azioni prevedibili nella maggiore trasparenza possibile. Allo stato attuale la presa di decisione corrispondente alla gestione del rischio porta a stabilire come non accettabili il livello di rischio individuato e le conseguenze potenziali dell'assenza di azione: ciò comporta la necessità di agire senza attendere maggiori informazioni scientifiche. Da ciò discende il parere negativo espresso. Nella scelta attuata attraverso l'invocazione del principio di precauzione hanno trovato, comunque, estrinsecazione i principi generali di buona gestione dei rischi: la proporzionalità tra le misure prese ed il livello di protezione cercato: l'opzione zero si considera l'unica accettabile in relazione al rischio individuato; la non discriminazione nell'applicazione delle misure: la stessa risoluzione è stata applicata a tutti i progetti; la coerenza delle misure: analoghi approcci sono stati attuati in situazioni analoghe; l'esame degli effetti riferibili all'azione e all'assenza di azione; la possibilità di una rappresentazione del progetto e di un riesame delle misure alla luce dell'evoluzione scientifica.

Considerazioni in merito ai parametri soglia della direttiva


In relazione alle considerazioni in merito ai parametri soglia della direttiva ed alle eventuali discordanze con quanto indicato nel Piano di Gestione, come sollevato dal proponente, codesta Provincia non è preposta a svolgere questo tipo di valutazione.

Considerazioni in merito all'applicazione del criterio

In merito all'applicazione del criterio, la valutazione è stata basata sull'individuazione dei Corpi Idrici superficiali operata dall'Autorità di Bacino all'interno del **Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015 - 2021**, in applicazione della Direttiva 2000/60/CE. Pertanto ulteriori approfondimenti o considerazioni qualitative nel merito effettuati da soggetti terzi non rivestono allo stato attuale carattere di ufficialità, né può essere considerata fondata e quindi recepitibile l'affermazione relativa all'*“errata denominazione”* del Rio ed alla *“precarietà degli strumenti adottati”*.

In ogni caso si sottolinea come il corso d'acqua **“Rocca Nera”** indicato nelle osservazioni presentate, non tipizzato dall'Autorità di Bacino, in realtà, sulla base della cartografia Regionale, non si immetta direttamente nel Ghiandone/Infernotto, ma bensì nel **“Comba Bassa Muletta”**, corso d'acqua caratterizzato da proprio sviluppo e bacino di alimentazione. La pretesa continuità con il Rio Infernotto non riguarderebbe pertanto direttamente il Rio di Rocca Nera, ma bensì il Rio Comba Bassa Muletta. Sulla base della citata cartografia regionale si rileva infatti come il Rio di Rocca Nera si immetta nel Comba Bassa Muletta, ben 555 m a monte del immissione dello stesso nel corpo idrico principale.

A tal proposito si veda l'immagine seguente, estratta dal S.I.R.I. regionale e relativa ai corpi idrici citati.



Considerazioni in merito all'applicazione del criterio legato alla valutazione dell'indice di producibilità specifica

In merito all'applicazione del criterio legato alla valutazione dell'indice di producibilità specifica, le osservazioni presentate non forniscono ulteriori elementi valutativi oggettivi, rispetto a quelli già agli atti, che possano portare ad una rivalutazione delle conclusioni espresse in sede di Conferenza di Servizi, né ne viene dimostrata l'infondatezza, ribadendo esclusivamente la bontà della soluzione progettuale prescelta.

La valutazione della rispondenza della soluzione progettuale proposta ai criteri del citato art. 18 è stata infatti effettuata dall'Ufficio Acque in maniera integrata, come peraltro esplicitato nelle conclusioni del parere espresso, tenendo quindi anche conto che la pressione **“che eserciterebbe l'impianto idroelettrico in progetto sui corpi idrici Rocca Nera e Comba Bassa Muletta, allo stato post operam, risulterebbe potenzialmente significativa”**, che lo stato ambientale del corpo idrico 06SS2T228PI (Ghiandone), già allo stato ante operam, risulta **“SUFFICIENTE”**, anche a causa della **“pressione esercitata dai prelievi ad uso agricolo (codice WISE: 3.1) esistenti”** e di come, sulla base dell'analisi effettuata applicando la Direttiva Derivazioni, **“l'impatto del progetto risulta classificato come RILEVANTE”**

Alla luce di quanto sopra, pertanto, non si può che confermare quanto già motivatamente espresso, relativamente alla valutazione dell'indice di producibilità specifica, in sede di Conferenza:

- *“il progetto, prevedente la sottensione di tre corpi idrici, di cui 2 (Rocca Nera e Comba Bassa Muletta) attualmente privi di derivazioni e non tipizzati (cui la “direttiva derivazioni” attribuisce cautelativamente uno stato di qualità ambientale **ELEVATO**) ed il terzo (Ghiandone) in classe*

di qualità **SUFFICIENTE** e già sottoposto ante operam, a causa dei prelievi agricoli, ad una pressione significativa, non consente:

- un utilizzo ottimale della risorsa idrica, in quanto a fronte di una lunghezza complessiva dei tratti dei corpi idrici sottesi dall'impianto risulta pari a 5305 m, l'impianto consentirebbe una produzione attesa annua totale pari a soli **1938,1 MWh** (449,1 MWh + 1489 MWh), con un indice di produzione specifica estremamente ridotto per un impianto ubicato in contesto montano e pari a circa **0,37 MWh/m**;
- una produzione media annua significativa (pari a 1.938,1 MWh), se rapportata al prevedibile impatto ambientale sul territorio, al rischio di non raggiungimento/mantenimento degli obiettivi di qualità ambientali dei CI impattati e se confrontata con la produzione degli impianti già esistenti nella limitrofa alta Valle Po (produzione totale in valle Po pari a circa 220 GWh – dati 2004). Esso appare quindi non fornire un "significativo contributo al conseguimento dell'obiettivo strategico energetico", come indicato nella **Relazione Programmatica sull'Energia della Regione Piemonte**, approvata DGR n. 30-12221 del 28.09.2009."

OSSERVAZIONI ESPRESSE DALL'UFFICIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

Relativamente gli impatti attendibili a carico del suolo e della vegetazione, ed alla non compatibilità con il Piano Paesistico Regionale, in particolare con la prescrizione di cui all'art. 14 relativo al sistema idrografico, gli elementi ostativi già precedentemente espressi non risultano superabili con prescrizioni e sono stati ampiamente e diffusamente illustrati ed argomentati durante il corso della Conferenza di Servizi del 12 luglio 2016 nonchè specificate e descritte nel relativo verbale, conservato agli atti dell'Ente.

OSSERVAZIONI ESPRESSE DAL SERVIZIO TECNICO REGIONALE

Relativamente agli elementi ostativi emersi in materia di vincolo idrogeologico si ribadisce che il progetto di cui trattasi si colloca in un contesto montano ad elevata fragilità geomorfologica ed idrogeologica, fragilità che trova riscontro non solo nell'apposizione del vincolo idrogeologico, ma anche nelle limitazioni vincolistiche prodotte dall'applicazione delle successive normative. In particolare, la cartografia geologica a corredo del PRGCF dei due comuni perimetra parte dei terreni interessati dalle opere in progetto nella classe di pericolosità geomorfologica elevata (classe III a), per la quale è prevista una specifica tutela di natura ambientale. La presenza delle tutele e delle conseguenti limitazioni prodotte dallo strumento urbanistico si riverbera anche sulle valutazioni necessarie ai fini dell'autorizzabilità, ai sensi della L.R. 45/89, in esito alla presenza del "vincolo idrogeologico". La legge regionale in parola prevede che sulle aree soggette a vincolo per scopi idrogeologici "l'esercizio delle attività e degli interventi sia "subordinato all'ottenimento di provvedimento autorizzativo". Tale autorizzazione concerne la "verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto".

Sebbene l'accertamento della compatibilità dell'opera dal punto di vista della norma di PRGC sia di competenza dei comuni di Barge e Bagnolo, è comunque emerso, anche ai sensi dell'art. 30 della L.R. 56/77, comma 2 ("le autorizzazioni ai sensi della L.R. 45/89 devono rispettare le prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici") che l'area individuata dal proponente per la collocazione dell'impianto idroelettrico, nel suo complesso, si caratterizza, come detto, in un'area ad elevata pericolosità geomorfologica, inidonea a nuovi insediamenti.

Lo scavo per la posa della condotta richiederà la trasformazione di una frazione di bosco e, di conseguenza, si verificherebbe la perdita della fondamentale capacità stabilizzante idrogeologica apportata dall'apparato vegetativo, oltre alla perdita dell'elevata qualità ambientale.

Infatti l'apparato vegetativo, costituente bosco, che andrebbe ad essere trasformato/modificato esercita indubbiamente le funzioni tutelate dalla normativa vigente, come: la stabilità dei terreni, la regimazione delle acque, la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi e la tutela del

paesaggio (art. 4 D.Lgs. 227/2001 e s.m.i.). Inoltre parte delle stesse motivazioni di sottoposizione a vincolo per scopi idrogeologici (per la zona di interesse), descritte negli atti di imposizione di tale vincolo, richiamano proprio, nell'interesse generale, la prevenzione rispetto alla perdita della stabilità dei versanti, la loro denudazione ed il perturbamento del regime delle acque, che potrà essere mantenuta - in considerazione anche della configurazione oro-idrografica, pendenze dei versanti e natura dei terreni - soltanto con l'impedire irrazionali trattamenti forestali del territorio. Come indicato nelle osservazioni ai motivi ostantivi presentate dalla ditta circa la possibilità di adottare un percorso alternativo della condotta, di cui peraltro non si conoscono né le caratteristiche né l'ubicazione, non permette di modificare le considerazioni negative sopra espresse. Per il tratto di condotta in corrispondenza del settore di versante classificato come frana attiva (Fa) nella cartografia del PAI, per una lunghezza di circa 350 m, tra Meira Respond e Meira Moira è indispensabile trovare un tracciato alternativo per non andare a peggiorare le condizioni di stabilità di un settore di versante già in situazioni di criticità.

Sulla base delle predette controdeduzioni ed argomentazioni tecniche, permangono tutti gli elementi ostantivi riscontrati nel corso della Conferenza di Servizi del 12 luglio 2016 e richiamati nella comunicazione ex art. 10 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., senza il superamento dei quali il progetto non ha le caratteristiche di compatibilità idraulica ed ambientale che possano consentire la formulazione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 della L. R.40/98 e s.m.i., né il rilascio della concessione di derivazione d'acqua ai sensi del D.P.G.R. 29/0772003 n. 10/r e s.m.i..

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Dato atto che

- il presente atto è conforme ai dettami del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e s.m.i.;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014;

Richiamata la normativa di legge n. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*"

Vista la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 16 del 29 gennaio 2015 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012

Atteso che sono stati rispettati gli adempimenti di cui all'art. 23 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Visti:

- la L.R. 26.04. 2000, n. 44 "*Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. 112/98*"
- il D.P.R. 12.04.1996 "*Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dall'art. 40 comma 1, della legge n. 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale*" e s.m.i.;
- il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*";
- il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6.7.2002 n. 137*" e s.m.i.;
- la L.R. 01.12.2008, n. 32 "*Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)*";
- la L.R. 09.08.1989, n. 45 "*Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici*";
- il R.D.25.07.1904, n. 523 "*Testo unico sulle opere idrauliche*" e s.m.i.;
- il R.D. 11.12.1933, n. 1775 "*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*" e s.m.i.;

- il D. Lgs 12.07.1993, n. 275 *“Riordino in materia di concessioni di acque pubbliche”* e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 29.07.03, n. 10/R *“Regolamento regionale recante disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)”* e s.m.i.;
- *la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po n. 1/2016 di approvazione del Piano di Gestione del distretto idrografico del Fiume Po;*
- *la deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17.12.2015, di adozione della Direttiva “Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico Padano”;*
- il D.P.G.R. 25.06.2007, n. 7/R – *“Regolamento regionale recante: Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica”* e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 17.07.2007, n. 8/R – *“Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29.12.2000, n. 61)”;*
- la Legge 24.12.1976, n. 898 *“Nuova regolamentazione delle servitu' militari”* e s.m.i.;
- il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia urbanistica”* e s.m.i.;
- la L.R. 05.12.1977, n. 56 *“Tutela ed uso del suolo”* e s.m.i.;
- la L.R. 29.12.2006, n. 37 *“Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca”* e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 72-13725 del 29.03.2010 *“Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell’art. 12 della legge regionale n. 37/2006”* e s.m.i.;
- la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;*
- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;*
- lo Statuto;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 *“Servizio Valutazione Impatto Ambientale”*.

Valutate le risultanze emerse nel corso della Conferenza di Servizi del 12 luglio 2016, specificate più sopra e descritte nel relativo verbale, conservato agli atti dell'Ente ed i pareri pervenuti nell’ambito della stessa.

Viste e valutate le osservazioni formulate ex art. 10 bis L 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., da parte di Malingri S.r.l. con nota pervenuta in data 29.07.2016 con prot. n. 58391 (**ALLEGATO 7**).

Viste le controdeduzioni dell’autorità competente, così come illustrate nelle premesse al presente provvedimento.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DETERMINA

- 1. DI RICHIAMARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
- 2. DI ESPRIMERE GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito al progetto di impianto idroelettrico sui Rii Infernotto e Rocca Nera nei Comuni di Bagnolo Piemonte e Barge (potenza superiore a 1000 kW di picco) presentato in data 16.07.2014, 71552 dal Sig. Oreglia D’Isola Saverio, Amministratore della **Malingri s.r.l.**, Via Palazzo n. 23, 12031 – BAGNOLO PIEMONTE, per le motivazioni ampiamente e diffusamente illustrate ed argomentate nell’**ALLEGATO 1**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, così come ribadite nelle controdeduzioni alle osservazioni prodotte dai proponenti ai sensi dell’art. 10 bis L. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo.
- 3. DI DINIEGARE**, per le medesime motivazioni, la concessione di derivazione d’acqua ad uso energetico ex D.P.G.R. 29.06.2003, n. 10/R e s.m.i. in relazione al progetto in oggetto.
- 4. DI NOTIFICARE** il presente provvedimento ai proponenti, a tutti i soggetti del procedimento e al pubblico, mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all’art. 27, comma 2, D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

5. DI DARE ATTO che la notifica di cui al punto 4. costituisce chiusura di tutti i procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico e che siano di competenza della Pubblica Amministrazione.

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Al presente provvedimento sono allegate, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti, i cui originali sono conservati agli atti dell'Ente:

- relazione finale istruttoria del **Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio - ufficio Acque (ALLEGATO 1)**.
- nota prot. di ric. n. 98152 del 14.10.2014 dell'**Autorità di Bacino del Fiume Po (ALLEGATO 2)**.
- nota prot. ric. n. 53707 del 12.07.2016 di **ARPA Dipartimentale di Cuneo (ALLEGATO 3)**.
- nota prot. n. 53674 del 12.07.2016 del **Settore Tecnico Regionale di Cuneo** a fini del rilascio dell'autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i. e D. Lgs. 227/2001 e s.m.i. (**ALLEGATO 4**).
- parere favorevole da parte del **Comune di Bagnolo Piemonte** sotto l'aspetto urbanistico – edilizio e paesaggistico, formalizzato con nota prot. n. 24912 del 04.04.2016 (**ALLEGATO 5**).
- nota prot. n. 52573 del 08.07.2016 del **Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio (ALLEGATO 6)**.
- nota prot. n. 58391 del 29.07.2016 con cui **Malingri S.r.l.** ha formulato osservazioni ai motivi ostativi ex art. 10 bis L 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. (**ALLEGATO 7**).

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 27, comma 1, d.lgs. 152/06 e s.m.i. e 12, comma 8, L.R. 40/98 e s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è consultabile presso l'ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale delle Acque Pubbliche ai sensi del R.D. n. 1775/1933, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO